



COMUNE DI JESI

Assessorato all'Urbanistica

Area Servizi Tecnici

Servizio Assetto e Tutela del Territorio

Servizio S.U.E. e Controllo del Territorio

Variante Parziale al P.R.G.: Revisione delle Norme Tecniche di Attuazione



Rapporto Preliminare V.A.S.

(maggio 2018)

Il Sindaco

Massimo Bacci

L'Assessore all'Urbanistica

Roberto Renzi

Dirigente dell'Area Servizi Tecnici

Arch. Sorbatti Francesca

Responsabile del procedimento e progettista

Ing. Simone Messersi

Progettisti

Arch. Daniela Vitali

Geom. Landino Ciccarelli

INDICE

Sezione 1 – CONTENUTI GENERALI

1.1	Descrizione della Variante parziale al PRG	pag. 2
1.2	Normativa di riferimento, scopo e impostazione del documento	pag. 9
1.3	Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari	pag. 12
1.4	Verifica di coerenza esterna	pag. 13
1.5	Ambito di influenza ambientale e territoriale della Variante parziale al PRG	pag. 14
1.6	Possibili interazioni con gli obiettivi del Piano di Risanamento AERCA	pag. 16
1.7	Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento	pag. 18

Sezione 2 – CONTENUTI RIFERITI ALLO SCREENING

2.1	Verifica di pertinenza	pag. 20
2.2	Individuazione preliminare dei possibili impatti ambientali e significatività degli effetti	pag. 20

Sezione 3 – CONTENUTI RELATIVI ALLO SCOPING

3.1	Ragione delle scelte	pag. 27
3.2	Impostazione del Rapporto Ambientale	pag. 27
3.3	Livello di dettaglio dell'analisi e individuazione degli indicatori	pag. 28

1.1 Descrizione della Variante parziale al PRG

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 227 del 19/12/2008 è stata approvata la Variante Generale al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) - Progetto Comunale di Suolo.

A seguito dell'indagine esplorativa per la revisione dello strumento urbanistico generale (P.R.G.) dell'aprile-maggio 2014, sono emerse alcune criticità legate all'applicazione della norma tecnica di attuazione del P.R.G. stesso. Ulteriori criticità si riscontrano nella quotidiana attività istruttoria da parte degli uffici, rendendo talvolta la norma tecnica di difficile interpretazione ed applicazione.

Con atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 171 del 02/08/2016 è stata valutata positivamente una revisione di detta norma tecnica dando mandato agli uffici di predisporre i relativi elaborati.

Le finalità di interesse pubblico della variante in argomento possono così sintetizzarsi:

- una semplificazione ed uno snellimento dei processi di aggiornamento dello strumento urbanistico generale;
- una maggiore chiarezza della norma al fine di facilitarne la sua applicazione;
- una maggiore flessibilità dello strumento di pianificazione al fine di adattare lo stesso ai mutamenti delle esigenze della società.

Le modifiche normative riguardano principalmente:

- la disciplina delle aree urbane;
- la disciplina delle aree extraurbane;
- le disposizioni, norme generali e modalità di aggiornamento degli elaborati di P.R.G.;
- le modifiche agli strumenti di pianificazione attuativa vigenti;
- le modifiche agli elaborati di PRG.

Le modifiche ai singoli articoli nelle norme tecniche sono riportate in dettaglio negli allegati 1 e 2 della "relazione" di variante.

disciplina delle aree urbane

Gli articoli interessati da modifiche sono:

- articolo 22 "Destinazioni d'uso";
- articolo 25 "Territorio urbano edificato TE"
- articolo 30 "TE2.1 città recente con prevalenza di residenza"
- articolo 31 "TE2.2 città recente con prevalenza di attività economiche"
- articolo 33 "TE3 città recente"
- articolo 34 "TT territorio urbano di trasformazione"
- articolo 37 "TT2.5 aree di ristrutturazione"
- articolo 63 "S1.1 servizi di livello locale"
- articolo 64 "S1.2 servizi di livello urbano"
- articolo 65 "Fasce ambientali, paesaggistiche e di arredo S2 corridoi ecologici in ambito urbano"
- articolo 72 "Infrastrutture e attrezzature per la mobilità M"
- articolo 80 "Ospedale (2)"
- articolo 83 "Prato-Verziere (5)"

Di seguito si riportano gli obiettivi specifici perseguiti e la relativa proposta di modifica:

Articolo 22	
obiettivo	soluzione proposta
precisare che all'interno della destinazione d'uso direzionale qualora lo strumento urbanistico generale o lo strumento è ricompresa anche quella di interesse pubblico di livello attuativo comunque denominato preveda la destinazione locale e sovralocale.	d'uso direzionale, la stessa è da intendersi comprensiva di quella di pubblico interesse di livello locale e sovralocale.
Articolo 25	
obiettivo	soluzione proposta
si ritiene opportuno richiamare nell'articolo la disciplina si introduce in tale articolo la disciplina, già presente nella generale per la localizzazione delle attività insalubri.	norma tecnica attuativa (art. 39), per la localizzazione delle attività insalubri, nel senso di consentire la localizzazione delle stesse nelle aree in cui sia prevista la destinazione produttiva industriale e/o artigianale e/o terziaria, fatte salve le necessarie autorizzazioni in materia ambientale. Nel caso in cui l'insediamento comporti la costruzione di un nuovo impianto in area libera o la demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti, quando ammesso dalla disciplina di zona, lo stesso è subordinato a uno studio geolitologico e idrogeologico di dettaglio e ad una delibera del Consiglio Comunale che ne valuti esplicitamente la sostenibilità e compatibilità ambientale, indichi le eventuali opere di mitigazione richieste ed i requisiti tecnologici da garantirsi.
Articolo 30	
obiettivo	soluzione proposta
potenziare l'offerta di attività commerciali diffuse di servizio viene inserita tra le destinazioni d'uso ammesse alla residenza nelle zone TE2.1 eliminando l'attuale limite dell'espressione "esercizi commerciali" di cui all'art. 22 delle dimensionale (250 mq di superficie di vendita) fermo NTA.	
restando la percentuale di massima di superficie utile lorda da destinare a tale uso (25%).	
evitare il frazionamento di unità immobiliari con frammentazione di usi differenti.	viene introdotto il principio per il quale nel caso di un'unica unità immobiliare la verifica del rapporto percentuale tra le diverse destinazioni d'uso si debba tenere conto dell'unità immobiliare nella sua interezza.
consentire nelle zone TE2.1 residenziali la nuova edificazione oltre che nei lotti liberi già individuati, anche su tutte le aree libere a condizione che le stesse siano nelle restanti aree libere senza incremento della capacità accessibile direttamente dalla pubblica via, non siano state edificatorie e quindi del carico urbanistico.	si estende la possibilità di realizzare nuovi autonomi edifici precedentemente utilizzate a scopo edificatorio, siano di consistenza e conformazione idonea a sostenere l'eventuale incremento di carico urbanistico e vengano rispettate le vigenti norme in materia di invarianza idraulica.
definizione del limite di altezza massima degli edifici nelle zone di completamento residenziale, nel caso di nuova edificazione o sopraelevazione, al fine di evitare incertezze interpretative	viene inserita tra i parametri urbanistici la misura dell'altezza massima nel caso di nuova edificazione o sopraelevazione, già effettuata.
si inserisce infine il riferimento agli indirizzi di cui articoli 80 e 83 delle NTA riguardanti rispettivamente la situazione "Ospedale" e la situazione "Prato-Verziere".	
Articolo 31	
obiettivo	soluzione proposta

evitare il frazionamento di unità immobiliari con frammentazione di usi differenti.	viene introdotto il principio per il quale nel caso di un'unica unità immobiliare la verifica del rapporto percentuale tra le diverse destinazioni d'uso si debba tenere conto dell'unità immobiliare nella sua interezza.
consentire la nuova edificazione oltre che nei lotti liberi già individuati, anche nelle restanti aree libere senza incremento della capacità edificatoria e quindi del carico insediativo.	si estende la possibilità di realizzare nuovi autonomi edifici su tutte le aree libere a condizione che le stesse siano accessibili direttamente dalla pubblica via, non siano state precedentemente utilizzate a scopo edificatorio e vengano rispettate le vigenti norme in materia di invarianza idraulica.
adeguamento della normativa di PRG delle zone produttive/commerciali, alle recenti disposizioni regionali in materia di invarianza idraulica (art. 10 L.R. 22/2011 e DGR 53/2014).	viene esplicitato il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di invarianza idraulica e contestualmente consentita la deroga al rispetto della percentuale minima di superficie scoperta permeabile (50%) nel caso sia dimostrata l'inesistenza di soluzioni alternative.
Articolo 33	
obiettivo	soluzione proposta
semplificazione delle procedure per l'aggiornamento degli elaborati di PRG con particolare riferimento alle zone soggette a piani attuativi vigenti (TE3 città recente).	si introduce il meccanismo per il quale l'aggiornamento degli elaborati di P.R.G. in base a quanto indicato al comma 2 dell'articolo, avviene d'ufficio senza che ciò costituisca variante al P.R.G.. Inoltre le nuove destinazioni vengono rinominate TE3.1 (al posto di TE2.1) e TE3.2 (al posto di TE2.2) per distinguerle dalle altre zone di analoga destinazione per il fatto di mantenere la stessa superficie utile lorda massima prevista dai relativi piani attuativi scaduti.
Articolo 34	
obiettivo	soluzione proposta
si ritiene opportuno richiamare nell'articolo la disciplina per la localizzazione delle attività insalubri già prevista nella norma tecnica attuativa (articolo 39).	si introduce in tale articolo la disciplina per la localizzazione delle attività insalubri, nel senso di consentire la localizzazione delle stesse nelle aree in cui sia prevista la destinazione produttiva industriale e/o artigianale e/o terziaria, fatte salve le necessarie autorizzazioni in materia ambientale. Nel caso in cui l'insediamento comporti la costruzione di un nuovo impianto in area libera o la demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti, quando ammesso dalla disciplina di zona, lo stesso è subordinato a uno studio geolitologico e idrogeologico di dettaglio e ad una delibera del Consiglio Comunale che ne valuti esplicitamente la sostenibilità e compatibilità ambientale, indichi le eventuali opere di mitigazione richieste ed i requisiti tecnologici da garantirsi.
Articolo 37	
obiettivo	soluzione proposta
chiarire meglio gli interventi edilizi consentiti all'interno delle aree di ristrutturazione TT2.5 anche al fine di consentire una maggiore flessibilità del disegno urbanistico.	si inserisce, a maggior chiarimento della norma, tra gli interventi ammessi la nuova costruzione a seguito di demolizione e ricostruzione di singoli edifici.
Articolo 63	

obiettivo	soluzione proposta
consentire nel caso di aree sportive scoperte di livello locale una più ampia dotazione di servizi complementari e funzionali ad una maggiore fruibilità di tali strutture di pubblico interesse.	viene consentita la possibilità di realizzare attrezzature leggere per la fruibilità dello spazio pubblico (chioschi, servizi igienici, etc.), anche con l'utilizzo di edifici eventualmente esistenti in analogia a quanto avviene già per le aree a verde pubblico S1.1v
Articolo 64	
consentire nel caso di aree sportive scoperte di livello urbano una più ampia dotazione di servizi complementari e funzionali ad una maggiore fruibilità di tali strutture di pubblico interesse.	viene consentita la possibilità di realizzare attrezzature leggere per la fruibilità dello spazio pubblico (chioschi, servizi igienici, etc.), anche con l'utilizzo di edifici eventualmente esistenti in analogia a quanto avviene già per le aree a verde pubblico S1.2v
Articolo 65	
obiettivo	soluzione proposta
consentire un più ampio utilizzo delle cosiddette fasce di rispetto ambientale S2, fermo restando l'inedificabilità e la funzione ecologica di tali spazi di città.	si introduce la possibilità che le aree S2 ospitino accessi carrabili e spazi per la sosta fermo restando il rispetto delle condizioni di permeabilità e con un'adeguata sistemazione a verde per salvaguardarne la funzione ecologica.
consentire interventi di riqualificazione di edifici esistenti all'interno dei corridoi ecologici in ambito urbano, anche mediante modesti incrementi della superficie coperta, nel rispetto dell'indice di zona, senza compromettere l'integrità e la funzione ecologica di tali spazi della città.	si introduce tra gli interventi ammessi sugli edifici esistenti, previa verifica di compatibilità geologica e invarianza idraulica nonché nei limiti della capacità edificatoria di zona, l'ampliamento anche mediante incremento della superficie coperta degli edifici principali (con eventuali corpi aggiunti in aderenza) sino ad un massimo del 20% di quella esistente alla data del 01/01/2017 senza produrre avanzamento del corpo di fabbrica verso il corpo idrico tale da ridurre la distanza minima dallo stesso. Tali ultimi interventi, ammissibili solo quando sia dimostrata l'assenza di soluzioni tecniche alternative, dovranno essere finalizzati all'adeguamento igienico-sanitario, funzionale e al superamento delle barriere architettoniche, senza compromettere l'integrità e la funzione ecologica di tali spazi di città, incentivando ove possibile la rinaturalizzazione delle aree scoperte.
Articolo 72	
obiettivo	soluzione proposta
favorire il riuso per finalità di servizio alla residenza, e più in generale alla città, di contenitori edilizi esistenti ricadenti nelle aree destinate ad infrastrutture per la mobilità.	si esplicita meglio la possibilità di utilizzo degli edifici esistenti nelle zone M3.3 anche per attività riconducibili al terziario diffuso.
Articolo 80	
obiettivo	soluzione proposta
consentire una più rapida attuazione del sistema degli spazi pubblici a supporto del nuovo complesso ospedaliero "Carlo Dell'Amministrazione Comunale, vi sia da parte dei Urbani".	prevista la possibilità che, su richiesta proprietari la cessione anticipata delle aree destinate a servizi ed a parcheggio pubblico senza presentazione di piani attuativi, fermo restando che i diritti edificatori generati da tali aree restano a disposizione dei proprietari cedenti.

introdurre alcune precisazioni circa le possibilità di completamento del tessuto residenziale consolidato all'interno della situazione "Ospedale".	viene precisato che è ammessa la nuova costruzione esclusivamente mediante recupero e l'eventuale ampliamento di ciascuno degli edifici esistenti nelle aree TE2.1 fino alla Sul ricavabile entro il volume massimo complessivo di 1000 metri cubi fermo restando il rispetto degli indici e parametri previsti per le zone TE2.1 dall'articolo 30.
Articolo 83	
obiettivo	soluzione proposta
introdurre alcune precisazioni circa le possibilità di completamento del tessuto residenziale consolidato all'interno della situazione "Prato-Verziere".	diviene precisato all'interno dell'articolo che sono ammessi ampliamenti di ciascuno degli edifici esistenti nelle aree TE2.1 fino alla Sul ricavabile entro il volume massimo complessivo di 1000 metri cubi e che gli interventi di nuova edificazione restano consentiti unicamente all'interno dei lotti liberi individuati nella tavola 5p con il limite volumetrico di 1000 mc.

disciplina delle aree extraurbane

- articolo 39 "TR territorio rurale"
- articolo 40 "Aree agricole TR1"
- articolo 42 "Edifici e complessi di valore storico documentale in territorio rurale TR2.1"
- articolo 44 "Sistema delle ville TR2.2"
- articolo 59 "Isole dalla produzione TR5"

Di seguito si riportano gli obiettivi specifici perseguiti e la relativa proposta di modifica:

Articolo 39	
obiettivo	soluzione proposta
introdurre la disciplina per la realizzazione di particolari strutture a servizio del fondo e del diretto svolgimento dell'attività agricola nel rispetto del contesto rurale in cui si inseriscono.	viene inserita la possibilità di realizzare in tutto il territorio rurale, ad eccezione delle aree tutelate paesaggisticamente ex L. 1497/89, delle aree classificate come beni culturali e delle aree esondabili, strutture a tunnel per il diretto svolgimento dell'attività agricola semplicemente infissi al suolo, privi di fondazione e con copertura in telo rimovibile da utilizzare esclusivamente per il ricovero di prodotti agricoli quali paglia e/o fieno e similari. La norma inoltre prevede che per il corretto inserimento di tali manufatti si faccia riferimento ad apposito regolamento comunale.
esplicitare meglio il richiamo alla disciplina urbanistica sovraordinata, con particolare riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed a quanto previsto per le aree ricadenti nella cosiddetta "fascia della continuità naturalistica".	si inserisce un chiaro riferimento al divieto di realizzazione, all'interno della "fascia della continuità naturalistica" di cui al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, degli interventi di cui all'art. 3 comma 1 della L. R. 13/90 e ss.mm.ii. limitatamente alle lettere d), f) e g)
introdurre tra le attività consentite nel territorio rurale attività assimilabili all'allevamento.	si introduce la possibilità di insediare attività quali pensioni e centri addestramento per animali con relativi annessi essenziali e coperture stagionali con esclusione delle aree

	soggette ad esondazione.
eliminare alcune incongruenze tra la norma tecnica di P.R.G. la normativa regionale e la normativa nazionale per quanto attiene la localizzazione di alcune attività classificate come insalubri ricomprese all'interno degli appositi elenchi ministeriali.	<p>si riconferma il divieto di localizzazione delle industrie insalubri in territorio rurale ad eccezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quelle previste dalla L.R. 13/90 e ss.mm.ii.; - attività comunque insediabili all'interno delle cosiddette "isole della produzione TR5". <p>Viene inoltre precisato che le industrie insalubri sono comunque insediabili nelle aree del territorio urbano in cui è comunque già ammessa la destinazione produttiva industriale e/o artigianale e/o terziaria. Resta fermo, nel caso di nuovo insediamento o di riconversione in un sito produttivo esistente, l'obbligo di una valutazione da parte del Consiglio Comunale in materia di sostenibilità e compatibilità ambientale con indicazione di eventuali opere di mitigazione.</p>

viene infine riportata la corretta dicitura dell'articolo 43 "edifici rurali abbandonati di recupero residenziale" ed i commi 5 e 6 attualmente presenti nell'articolo 42 delle NTA riferiti al censimento dei fabbricati rurali di cui all'art. 15 comma 1 della L. R. 13/90.

Articolo 40

obiettivo	soluzione proposta
rimuovere alcune incongruenze tra le destinazioni d'uso ammesse dalla norma tecnica di P.R.G. e la normativa regionale per le zone agricole.	viene eliminata tra le destinazioni ammesse nelle aree "agricole" TR1 la destinazione "servizi collettivi" non contemplata dalla normativa regionale relativa al territorio agricolo.

Articolo 42

obiettivo	soluzione proposta
ampliare le possibilità di intervento finalizzate al recupero per gli accessori agricoli presenti nelle aree TR2.1 nel rispetto della normativa urbanistica sovraordinata.	si introduce la possibilità della ristrutturazione edilizia degli accessori o pertinenze, ad esclusione di quelli ricadenti nelle aree ex EMSE individuate in sede di adeguamento al PPAR, anche mediante demolizione solo nel caso di documentata irrecuperabilità, con obbligo di riproposizione di tipologie caratteristiche dell'edilizia rurale.

si eliminano inoltre i commi 5 e 6 dell'articolo, che si interessano della disciplina degli edifici censiti ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L. R. 13/90. La stessa viene integralmente riproposta nell'articolo 39.

si elimina, tra le destinazioni d'uso ammesse, quella dei "servizi ed attrezzature collettive" che non risulta coerente con la disciplina urbanistico-edilizia sovraordinata riferita alle zone agricole e che non presenta con tali zone alcuna attinenza.

si introduce la precisazione in merito alla destinazione residenziale, la quale in generale non deve intendersi necessariamente connessa all'attività agricola, coerentemente con quanto previsto dalla L.R. 13/90.

Articolo 44

obiettivo	soluzione proposta
rimuovere alcune incongruenze tra le destinazioni d'uso ammesse dalla norma tecnica di P.R.G. per l'area in esame e la normativa regionale per le zone agricole.	viene eliminato nelle aree "sistema delle ville" TR2.2 il riferimento alla destinazione "servizi collettivi" non contemplata dalla normativa regionale relativa al territorio

	agricolo.
si introduce la precisazione in merito alla destinazione residenziale, la quale in generale non deve intendersi esclusivamente a carattere temporaneo, coerentemente con quanto previsto dalla L.R. 13/90.	
Articolo 59	
obiettivo	soluzione proposta
si richiama quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 39 che si interessa della localizzazione delle industrie insalubri.	

disposizioni, norme generali e modalità di aggiornamento degli elaborati di P.R.G.

- articolo 2 "Elaborati costitutivi del piano"

- articolo 4 "Zone omogenee"

Di seguito si riportano gli obiettivi specifici perseguiti e la relativa proposta di modifica:

Articolo 2	
obiettivo	soluzione proposta
consentire una procedura più snella per l'aggiornamento di alcuni elaborati di P.R.G., non direttamente legati alla disciplina circa l'uso dei suoli.	viene stabilito che le tavole denominate: - 1p "Prescrizioni e vincoli della pianificazione sovralocale"; - 2p "La rete ecologica"; - 1a "Il tessuto urbano esistente e la viabilità"; - 3a "Le vulnerabilità, le tutele e i beni culturali"; - 5a "Il patrimonio botanico-vegetazionale"; - 7p "Le aree di rispetto e rischio"; - 8p "Città storica ed edifici di valore storico documentale"; - 9p "Le aree soggette a strumenti attuativi"; possono essere aggiornate d'ufficio periodicamente senza che ciò costituisca variante al P.R.G.
Articolo 4	
obiettivo	soluzione proposta
la riclassificazione di alcune zone agricole di pregio al fine di renderla coerente con il contesto rurale di cui le stesse fanno parte.	le aree TR2.1 "edifici e complessi di valore storico documentale in territorio rurale" e le aree TR2.2 "sistema delle ville" oggi ricadenti nella zona omogenea "A" di cui al D. M. 1444/68, vengono riclassificate come zone omogenee "E" del medesimo decreto.

modifiche agli strumenti di pianificazione attuativa vigenti

Per effetto delle modifiche di cui sopra, ed in particolare della modifica prevista per all'articolo 4 "Zone omogenee", si rende necessario aggiornare la premessa, l'articolo 1 ed eliminare l'articolo 31 bis delle NTA del Piano Particolareggiato della Città Storica.

modifiche agli elaborati di PRG

Per effetto delle modifiche di cui sopra, ed in particolare della modifica prevista per all'articolo 4 "Zone omogenee", è necessario l'aggiornamento dell'elaborato grafico di progetto del P.R.G. denominato tavola 10p "Le zone omogenee secondo la legge 34/92".

Controdeduzioni alle osservazioni e aggiornamento elaborati

Entro i sessanta giorni di deposito della variante urbanistica in argomento e precisamente entro il 18/12/2017 risultano pervenute le seguenti osservazioni:

- a) osservazione n. 1 - prot. n. 74363 del 14/12/2017 del Dott. Mariani Paolo;
- b) osservazione n. 2 - prot. n. 74793 del 18/12/2017 dell'Arch. Talacchia Mario;
- c) osservazione n. 3 - prot. n. 74795 del 18/12/2017 dell'Arch. Talacchia Mario;
- d) osservazione n. 4 - prot. n. 74909 del 19/12/2017 delle Società UNICOS srl e IMMOBILIARE VILLA ANTICA srl (pervenuta in data 15/12/2017)

In sede di adozione definitiva le suddette osservazioni sono state controdedotte nel seguente modo:

non accoglimento di:

- osservazione n. 2 (prot. n. 74793 del 18/12/2017 dell'Arch. Talacchia Mario);
- osservazione n. 4 (prot. n. 74909 del 19/12/2017 delle Società UNICOS srl e IMMOBILIARE VILLA ANTICA srl);

accoglimento parziale di:

- osservazione n. 1 (prot. n. 74363 del 14/12/2017 del Dott. Mariani Paolo);

accoglimento di:

- osservazione n. 3 (prot. n. 74795 del 18/12/2017 dell'Arch. Talacchia Mario)

con per le motivazioni e con le modalità riportate nel documento istruttorio della delibera di Consiglio Comunale.

L'accoglimento parziale delle osservazioni come di seguito illustrato ha comportato unicamente la modifica dell'articolo 39 delle NTA del PRG. Tali modifiche sono riportate nell'allegato 1 alla relazione.

Le modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento parziale delle osservazioni presentate non incidono sulle considerazioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto:

- si limitano a specificare e chiarire maggiormente i meccanismi applicativi della variante;
- non introducono nuove destinazioni d'uso o in generale variazioni del carico urbanistico rispetto a quelle già previste.

1.2 Normativa di riferimento, scopo e impostazione del documento

Il quadro di riferimento normativo della Variante urbanistica si può sintetizzare nelle seguenti disposizioni di legge:

Urbanistica: **Titolo II Capo III della Legge n. 1150 del 17 Agosto 1942** " Legge urbanistica" ess.mm.ii, l'**art. 26 della Legge regionale n. 34 del 5 Agosto 1992** "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio", la **Delibera di Giunta Regionale n. 1287 ME/URB del 19 Maggio 1997** "Linee guida per la redazione di strumenti urbanistici generali comunali e per il loro adeguamento al Ppar" e l'**art. 11 Disposizioni in materia urbanistica della L.R. 22 del 23 novembre 2011**.

Acustica: **Legge 447 del 26/10/95** Legge quadro sull'inquinamento acustico, la **L.R. n. 28 del 14/11/2001** Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche **DGR n. 896 del 24/06/2003** Criteri e linee guida di cui all'art. 5 comma 1 punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), all'art. 12 comma 1, all'art. 20 comma 2 della Legge regionale 14 Novembre 2001 n. 28.

Ambiente - Valutazione Ambientale Strategica: la VAS è *un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte - politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi - ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale.*

La valutazione di sostenibilità dei piani ha come obiettivo quello di individuare i potenziali impatti prima della loro definitiva elaborazione.

La VAS ha come principale riferimento normativo la **Direttiva 2001/42/CE** concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (*la direttiva sulla VAS*); Obiettivo della Direttiva è quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. L'interessante innovazione introdotta da questa Direttiva è innanzitutto relativa al momento di applicazione della valutazione stessa nella fase preparatoria del piano programma e anteriormente alla adozione e di conseguenza al fatto che trattasi di una procedura che accompagna l'iter pianificatorio o programmatico. Altra fondamentale innovazione è la sostanziale partecipazione del "pubblico" nel processo valutativo, nonché le misure previste per il monitoraggio durante l'attuazione del piano.

In Italia, il **D.Lgs n. 152**, entrato in vigore il **29 Aprile del 2006**, (recante *Norme in materia ambientale*), ha recepito la direttiva europea del 2001 ed ha riscritto le regole sulla valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali, abrogando la maggior parte dei previgenti provvedimenti di settore. L'art. 6 del presente decreto definisce l'ambito di applicazione della Vas, mentre le fasi del processo sono stabilite dall'art. 11 dello stesso.

Nel **2008**, il **Decreto Legislativo n. 4** *ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, integra la parte prima del Codice, introducendo norme sull'azione ambientale e sullo sviluppo sostenibile, apportando modifiche alle procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC). Il processo di Vas comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo II della seconda parte del decreto, lo svolgimento di consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio.

La Regione Marche, con la **LR n. 6 del 12 giugno 2007** *disposizioni in materia ambientale e Rete natura 2000*, ha recepito la normativa in materia di VAS, demandando la definizione delle procedure ad apposite linee guida. Nei cinque articoli del capo II della legge si definiscono i principi di carattere generale che riguardano l'ambito di applicazione, le autorità competenti ed il monitoraggio, rimandando alle Linee Guida la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure. La legge regionale n. 6, all'art. 20, individua nelle linee guida lo strumento per l'attuazione in ambito regionale della normativa in materia di VAS.

Con la **Delibera n. 1400 del 20 ottobre 2008** la Giunta regionale approva definitivamente le *Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica*, ai sensi dell'art. 20 della LR 6/2007, per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Con successiva **Delibera n. 1813 del 20 dicembre 2010** la Giunta regionale approva l'*Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010*.

Dato che la variante in argomento, pur non comportando modifiche sostanziali alla destinazione d'uso delle aree, ma potendo costituire il quadro di riferimento per la successiva approvazione di progetti che possono avere effetti significativi sull'ambiente, si ritiene che la stessa debba essere assoggettata a procedura di screening di cui al paragrafo 2.2 delle linee guida cui alla D.G.R. n. 1813 del 21/12/2010.

La **L.R. n. 6 del 6 aprile 2004** "*Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale*" prevede che gli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e territoriale e loro varianti che riguardano territori ricompresi in tutto o in parte all'interno dell'AERCA, siano integrati da un rapporto ambientale che valuti gli effetti diretti ed indiretti dell'attuazione dell'intervento. Per la predisposizione di tale rapporto la Regione Marche ha emanato apposite linee guida con deliberazione n. 936 del 03/08/2004 (B.U.R. Marche n. 94 del 01/09/04), dove emerge la correlazione tra rapporto ambientale e VAS come definita dalla Direttiva 2001/42/CE. Il territorio del Comune di Jesi è compreso per il 18% della sua estensione all'interno dell'AERCA e per tale motivo anche gli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e territoriale e loro varianti sono da sottoporre a rapporto ambientale ai sensi della L.R. n. 6 del 06.04.04.

Il paragrafo 1.3 comma 11 delle Linee Guida Regionali per la VAS prevede che, nel caso di varianti sostanziali al PRG ricadenti in AERCA, le valutazioni ambientali legate all'area ad elevato rischio in argomento siano condotte all'interno della procedura di VAS medesima, prendendo a riferimento anche gli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti dal Piano di Risanamento approvato con DACR n. 172/2005. Pertanto il presente rapporto preliminare contiene, tra l'altro, anche la verifica rispetto ai suddetti obiettivi dal momento le modifiche normative proposte riguardano anche aree ricadenti in parte all'interno del perimetro dell'AERCA.

Compatibilità geomorfologica: **l'art. 89 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.** (ex art. 13 della L. 64/74 *Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*) prevede che i Comuni debbano, prima dell'adozione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, richiedere all'autorità competente (Regione Marche) il parere di conformità geomorfologica sulle scelte operate dagli strumenti medesimi.

Compatibilità idraulica: **l'art. 10 della L.R. n. 22 del 23 novembre 2011** prevede che gli strumenti di pianificazione del territorio e le loro varianti, da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico, contengono una verifica di compatibilità idraulica, volta a riscontrare che non sia aggravato il livello di rischio idraulico esistente, né pregiudicata la riduzione, anche futura, di tale livello.

Sostenibilità Ambientale: **l'art. 5 della L. R. n. 14 del 17 giugno 2008** prevede che gli strumenti urbanistici e le loro varianti debbano contenere le verifiche di sostenibilità ambientale in termini di:

- a) l'ordinato sviluppo del territorio, del tessuto urbano e del sistema produttivo;
- b) la compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del suolo con la sicurezza, l'integrità fisica e l'identità storico-culturale del territorio stesso;
- c) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti;
- d) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;
- e) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l'occupazione di suoli ad alto valore agricolo o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione.

Tale verifica è riportata all'interno della "relazione" di variante.

Il presente *rapporto preliminare* è finalizzato esclusivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 11 del D. Lgs 152/2006 (screening); esso è impostato secondo il seguente percorso:

- Inquadramento normativo della VAS ed urbanistico;
- Descrizione delle fasi procedurali ed individuazione dei possibili soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari;
- Verifica della coerenza esterna della variante rispetto ai diversi livelli di pianificazione e programmazione sovraordinati;
- Individuazione delle possibili interazioni con gli obiettivi del Piano di Risanamento AERCA;
- Individuazione dell'ambito di influenza della variante in argomento rispetto alle matrici ambientali e rispetto all'attuale assetto del territorio;
- Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale su cui base la valutazione degli impatti attesi;
- Verifica della pertinenza della variante rispetto ai criteri di cui all'allegato I della parte seconda del Dlg 152/06 e ss.mm.ii.;
- Individuazione dei possibili impatti ambientali della variante;
- Definizione degli elementi a sostegno delle scelte strategiche della variante;


- Definizione dell'indice del Rapporto Ambientale;
- Definizione del livello di dettaglio delle informazioni e degli indicatori da riportare nel Rapporto Ambientale.

1.3 Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari

Il progetto di variante parziale al Prg di cui trattasi risulta ricadere nell'ambito dei piani e programmi di cui al paragrafo 1.3 comma 3 delle Linee Guida Regionali vigenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica in quanto essa si configura come la definizione del quadro di riferimento per la realizzazione di opere e progetti che, pur non essendo sottoposte a Valutazione Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, necessitano di verifica in termini di eventuali effetti significativi sull'ambiente.

La variante è inquadrata nel settore della pianificazione territoriale e costituisce quadro di riferimento per gli interventi edilizi diretti.

Di seguito si riporta lo schema del percorso di approvazione del progetto di variante desunto dalle linee guida regionali per la VAS di cui alla DGR n°1813 del 21/12/2010:



Nel caso specifico l'autorità procedente coincide con quella proponente ed è il Comune di Jesi, mentre quella competente risulta essere la Provincia di Ancona, Servizio IV Governo del Territorio. Data la natura e le caratteristiche

della variante nonché della presenza dell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale, si ritiene utile individuare come Soggetti Competenti in materia Ambientale i seguenti enti:

- **l'ASUR Area Vasta 2;**
- **Regione Marche – P. F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali e Rischio Industriale;**
- **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.**

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. n.6/2004 si ritiene inoltre necessario acquisire il contributo dell'**Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale** competente per territorio, anche se la stessa non è considerata Soggetto Competente in materia Ambientale in base al paragrafo 1.3 comma 6 delle Linee Guida Regionali in materia di VAS, sia della Regione Marche – Servizio Territorio Ambiente ed Energia.

1.4 Verifica di coerenza esterna

Di seguito si procede ad elencare la normativa urbanistica sovraordinata, i piani e/o i programmi ritenuti pertinenti alla variante in argomento:

- Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR);
- L. R. 22/2011
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ancona (PTCP);
- Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI);
- Piano di Risanamento AERCA;
- Piano comunale di zonizzazione acustica;
- Piano Energetico Ambientale Comunale;

Rapporti con il Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR)

Lo strumento urbanistico vigente scaturisce dalla variante generale al P.R.G. approvata nel 2008. Il P.R.G. previgente approvato nel 1993 è stato redatto in adeguamento al vigente Piano Paesistico Ambientale Regionale.

Nonostante la natura della variante in argomento che interessa principalmente la disciplina urbanistica di diverse zone di PRG non si ravvisano elementi di contrasto con le prescrizioni del Piano Paesaggistico regionale. Infatti le modifiche previste si limitano in generale a rendere più chiara la norma e più coerente con la normativa urbanistico-edilizia sovraordinata, senza interferire pertanto con le misure di tutela previste per alcuni ambiti derivanti direttamente dal PPAR stesso.

Rapporti con i divieti della L. R. n. 22/2011 e ss.mm.ii.

In merito alla verifica della variante in argomento rispetto ai divieti di cui all'art. 11 comma 1 della L. R. 22/2011 si fa presente che la stessa risulta soddisfatta in quanto la stessa non comporta consumo di suolo agricolo, dal momento che si occupa della revisione della norma tecnica attuativa del PRG.

Per quanto riguarda gli aspetti di compatibilità idraulica di cui all'art. 10 della medesima legge regionale si rimanda alle valutazioni contenute all'interno della "relazione". Da essa risulta che la verifica di compatibilità è soddisfatta ai sensi di quanto previsto dalla DGR 53/2014.

Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ancona

In relazione al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ancona le modifiche proposte con la presente variante non risultano in contrasto con i relativi indirizzi, bensì contribuiscono a rendere ancora più esplicito il riferimento nella norma tecnica a tali indirizzi.

Rapporti con il P.A.I. Regione Marche

Le modifiche alla norma tecnica non interferiscono con la disciplina sovraordinata relativa alle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico in base al Piano per l'Assetto Idrogeologico.

Aree di rischio individuate dal PRG

Le modifiche alle NTA previste dalla presente variante non riguardano la disciplina delle aree interessate da rischi di vario tipo individuati dal PRG.

Rapporti con il Piano di Risanamento A.E.R.C.A.

Per quanto riguarda il rapporto con il Piano di risanamento in argomento si rimanda a quanto argomentato nella "relazione" di variante. In ogni caso si fa presente che non si ravvisano interazioni significative con gli obiettivi del piano di risanamento stesso come successivamente illustrato

Rapporti con il Piano di Classificazione Acustica Comunale

In merito alla verifica di conformità della proposta di variante al Piano di Classificazione Acustica, si fa presente che dall'analisi effettuata dal tecnico competente in materia, contenuta nell'apposita relazione datata 16/10/2015, non risulta la necessità di effettuare alcuna modifica di zonizzazione.

Siti inquinati

Le modifiche alla norma tecnica attuativa non introducono nuove destinazioni d'uso rispetto a quelle previste, non interferiscono con eventuali procedure in atto riguardanti la bonifica di siti inquinati.

1.5 Ambito di influenza ambientale e territoriale della Variante parziale al PRG

Di seguito vengono analizzate le possibili interazioni del progetto di variante parziale al PRG in argomento con gli aspetti di carattere ambientale di cui all'elenco riportato nel paragrafo 2 dell'allegato 2 delle Linee Guida regionali (DGR 1813/2010).

Tabella 1 - Possibili interazioni con l'ambiente

Aspetto ambientale	Possibile interazione	SI/NO
biodiversità	Il P/P può modificare lo stato di conservazione di habitat?	NO in quanto la variante si limita ad effettuare in generale alcune precisazioni ed aggiornamenti di alcuni articoli delle NTA senza introdurre nuove destinazioni rispetto a quelle già previste né interferire con ambienti naturali o habitat riconosciuti.
	Il P/P può modificare/influenzare l'areale di distribuzione di specie animali selvatiche?	NO per le motivazioni di cui al punto precedente.
	Il P/P può incidere sullo stato di conservazione di specie di interesse conservazionistico?	NO per le motivazioni di cui ai punti precedenti.
	Il P/P può incidere sulla connettività tra ecosistemi naturali?	NO in considerazione del fatto che la modifica normativa prevista quando introduce nuovi tipi di intervento edilizio tende a salvaguardare comunque là dove già prevista la funzione ecologica delle aree interessate.
acqua	Il P/P può determinare una variazione negli utilizzi delle risorse idriche?	NO in quanto la variante non comporta l'introduzione di nuove destinazioni d'uso rispetto a quelle già previste o un incremento del carico antropico già consentito.
	Il P/P può comportare modificazioni alla portata dei corpi idrici superficiali?	NO per le motivazioni di cui al punto precedente.

	Il P/P interferisce con le risorse idriche sotterranee?	NO dal momento che non modifica gli indici edificatori delle diverse zone di PRG. Inoltre viene effettuato un esplicito riferimento al rispetto della normativa sovraordinata in materia di invarianza idraulica.
	Il P/P può determinare scarichi in corpi recettori (superficiali o sotterranei)?	NO in quanto la variante non determina di per sé, rispetto alla vigente previsione di PRG, un incremento del carico insediativo.
	Il P/P può comportare la contaminazione, anche locale, di corpi idrici?	NO per le motivazioni di cui al punto precedente.
	Il P/P può comportare una variazione del carico inquinante dei reflui destinati agli impianti di depurazione?	NO in quanto la variante in argomento non introduce nuove destinazioni d'uso che possono di per sé determinare una variazione del carico inquinante.
suolo e sottosuolo	Il P/P può comportare contaminazione del suolo?	NO per le motivazioni di cui al punto precedente.
	Il P/P può comportare degrado del suolo (desertificazione, perdita di sostanza organica, salinizzazione, ecc)?	NO per le motivazioni di cui ai punti precedenti.
	Il P/P può incidere sul rischio idrogeologico?	NO in quanto la variante in argomento non introduce destinazioni o nuovi tipi di intervento edilizio su aree contraddistinte da potenziale rischio idrogeologico.
	Il P/P può determinare variazioni nell'uso del suolo in termini quantitativi e/o qualitativi?	NO in quanto la variante in argomento non prevede nuove aree edificabili o cambi di destinazione d'uso di aree.
	Il P/P può comportare variazioni nell'uso delle risorse del sottosuolo?	NO in considerazione del fatto che il regime dei suoli viene conservato.
paesaggio	Il P/P inserisce elementi che possono modificare il paesaggio?	NO in quanto la variante si limita ad effettuare in generale alcune precisazioni ed aggiornamenti di alcuni articoli delle NTA senza introdurre nuove destinazioni rispetto a quelle già previste e pertanto la portata delle modifiche non è tale da inserire elementi in grado di modificare il paesaggio.
	Il P/P prevede interventi sull'assetto territoriale?	NO in quanto la portata delle modifiche introdotte non è tale da incidere sull'assetto territoriale.
aria	Il P/P può comportare variazioni delle emissioni inquinanti ?	NO in quanto la variante in argomento non introduce nuove destinazioni d'uso che possono di per sé determinare una variazione delle emissioni inquinanti.
	Il P/P può comportare cambiamenti nelle concentrazioni di inquinanti atmosferici (variazioni della qualità dell'aria) ?	NO per le motivazioni di cui al punto precedente.
cambiamenti climatici	Il P/P comporta variazioni nelle superfici destinate all'assorbimento di CO2?	NO in considerazione del fatto che la modifica normativa prevista quando introduce nuovi tipi di intervento edilizio tende a salvaguardare comunque, là dove già prevista, la funzione ecologica delle aree interessate..
	Il P/P comporta variazioni nell'utilizzo di energia?	NO in quanto la variante in argomento non introduce nuove destinazioni d'uso o interventi edilizi che possono di per sé determinare una variazione nell'utilizzo dell'energia.
	Il P/P prevede variazioni nell'emissione di gas serra?	NO in quanto la variante in argomento non introduce nuove destinazioni d'uso o interventi edilizi che possono di per sé determinare una variazione nell'emissione di gas serra.
salute umana	Il P/P prevede azioni che possono comportare rischi per la salute umana?	NO in quanto la variante non introduce nuovi usi, rispetto a quelli già previsti, che possano prevedere rischi per la salute umana.
	Il P/P può comportare variazioni nell'emissione di radiazioni elettromagnetiche?	NO per le motivazioni di cui al punto precedente.
	Il P/P può comportare variazioni dell'esposizione a livelli sonori eccedenti i limiti?	NO in quanto la variante urbanistica non introduce modifiche tali da comportare variazioni della classificazione acustica delle aree interessate.
popolazione	Il P/P può comportare interferenze con la distribuzione insediativa?	NO in quanto la variante non modifica la destinazione delle aree, bensì si limita a razionalizzare gli usi già previsti.
beni culturali	Il P/P può comportare il degrado di beni culturali?	NO , al contrario in alcuni contesti di pregio e di interesse culturale la modifica normativa, introducendo nuovi interventi edilizi crea le premesse per il recupero e la valorizzazione degli edifici esistenti nel rispetto degli elementi storici ed architettonici tradizionali.

	Il P/P prevede azioni che possono interferire con la percezione visiva?	NO in quanto la variante in argomento si limita ad un riordino della disciplina urbanistica del PRG senza alterare l'attuale percezione del paesaggio.
--	---	---

Di seguito sono riportate le interazioni della variante con i “settori di governo” che possono determinare possibili effetti sull’ambiente:

Settore di governo	Interazione con il piano	Possibili effetti sull’ambiente
<i>Industria</i>	Modifica della disciplina relativa alla permeabilità dei suoli nelle aree produttive	Potenziale ampliamento delle attività produttive esistenti a discapito delle aree scoperte permeabili ferma restando la verifica di invarianza idraulica.
<i>Urbanistica</i>	Interventi di completamento del tessuto urbano esistente	Modesto incremento della superficie coperta, a parità di indice edificatorio previsto, a discapito delle aree libere lungo i tratti urbani dei corsi d’acqua.

In conclusione, per quanto sopra detto, si può sostenere che l’ambito di influenza territoriale della variante coincida con le aree oggetto della corrispondente revisione della disciplina urbanistica.

1.6 Possibili interazioni con gli obiettivi del Piano di Risanamento AERCA

Di seguito si riporta una verifica delle interazioni / interferenze del progetto di variante in argomento con gli obiettivi del Piano di Risanamento AERCA precisando che sono stati omessi gli obiettivi del piano che non si ritengono pertinenti alla natura e al contesto territoriale della variante stessa:

Tabella 2 - Verifica interferenze con le linee di azione del Piano di Risanamento AERCA

Cod	Obiettivi	Cod	Linee d'azione	Interferenza Pos.	Indifferente	Interferenza Neg.
A	Risanamento e tutela della qualità dell'ARIA	A1	Razionalizzazione e riorganizzazione dei sistemi conoscitivi e di monitoraggio		x	
A	Risanamento e tutela della qualità dell'ARIA	A2	Riduzione delle emissioni puntuali di impianti industriali in atmosfera		x	
A	Risanamento e tutela della qualità dell'ARIA	A3	Riduzione delle emissioni puntuali da insediamenti civili		x	
A	Risanamento e tutela della qualità dell'ARIA	A4	Riduzione emissioni diffuse da traffico veicolare pesante e leggero		x	
A	Risanamento e tutela della qualità dell'ARIA	A6	Individuazione di piani di intervento di area vasta atti a fronteggiare situazioni di superamento limiti		x	
B	Risanamento e tutela della qualità delle ACQUE	B1	Interventi di razionalizzazione e riorganizzazione dei sistemi conoscitivi e di monitoraggio		x	
B	Risanamento e tutela della qualità delle ACQUE	B2	Interventi di risanamento delle acque superficiali e razionalizzazione degli scarichi		x	
B	Risanamento e tutela della qualità delle ACQUE	B3	Razionalizzazione degli approvvigionamenti idrici		x	
C	Miglioramento del clima acustico	C1	Interventi per la realizzazione di sistemi di monitoraggio delle emissioni/immissioni sonore		x	
C	Miglioramento del clima acustico	C2	Interventi per la soluzione di criticità acustiche consolidate ed emergenti		x	
D	Risanamento e tutela della qualità del suolo	D1	Interventi di risanamento del suolo		x	
D	Risanamento e tutela della qualità del suolo	D2	Interventi di risanamento e di bonifica dei siti inquinati		x	
D	Risanamento e tutela della qualità del suolo	D3	Bonifica e smaltimento di materiale inquinante		x	

Cod	Obiettivi	Cod	Linee d'azione	P	U	I	P	U	I
E	Assetto idrogeologico dell'area e difesa costiera	E1	Azioni sull'asta fluviale			x			
E	Assetto idrogeologico dell'area e difesa costiera	E2	Azioni sulle aree in frana			x			
F	Valorizz tutela emerg ambientali culturali paesagg	F1	Interventi finalizzati al mantenimento degli ecosistemi e della biodiversità			x			
F	Valorizz tutela emerg ambientali culturali paesagg	F2	Interventi finalizzati alla compensazione degli impatti			x			
F	Valorizz tutela emerg ambientali culturali paesagg	F3	Interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale			x			
G	Ottimizzazione della gestione dei Rifiuti	G1	Incentivazione della raccolta differenziata			x			
H	Mitigazione del rischio tecnologico	H1	Interv. Attuaz. prescrizioni specifiche finalizz. incremento condizioni sicurezza come da CTR Marche			x			
H	Mitigazione del rischio tecnologico	H3	Attività x istruttoria, verif. e attuaz. eventuali prescriz. da revisione post incidente sett. '04			x			
H	Mitigazione del rischio tecnologico	H4	Attività di verif.,aggiornamento e attuaz. PEE e interventi per increm. le condizioni di sicurezza			x			
H	Mitigazione del rischio tecnologico	H5	Attività Pianificaz. territorio connesse al rischio tecnologico in attuaz. del D.M. 9.5.2001			x			
H	Mitigazione del rischio tecnologico	H6	Interv. riduz. aree esterne ai siti ind. potenzialmente coinvolgibili da conseg. incidentali			x			
H	Mitigazione del rischio tecnologico	H7	Interventi di riduzione del rischio industriale			x			
I	Edifici strategici,infrast. strateg.,vie di fuga	I1	Interventi su edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico			x			
I	Edifici strategici,infrast. strateg.,vie di fuga	I2	Interventi su edifici ed opere infrastrutturali soggetti a grande affollamento			x			
L	Riqualificazione territoriale ed urbana	L1	individuazione di indirizzi in variante al PTC e al PIT (L.R. n.6/04 art. 4 comma 1)			x			
L	Riqualificazione territoriale ed urbana	L2	Indiv. varianti in adeguamento al Piano di Risanamento(L.R. n.6/04 art. 4 comma 3)			x			
L	Riqualificazione territoriale ed urbana	L2	Indiv. varianti in adeguamento al Piano di Risanamento(L.R. n.6/04 art. 4 comma 3)			x			
L	Riqualificazione territoriale ed urbana	L3	Opere infrastrutturali			x			
L	Riqualificazione territoriale ed urbana	L4	Trasformazioni e riconversioni eco-sostenibili del territorio			x			
M	Ottimizzazione del sistema energetico dell'AERCA	M1	Energia da fonti tradizionali			x			
M	Ottimizzazione del sistema energetico dell'AERCA	M2	Energia da fonti alternative			x			
M	Ottimizzazione del sistema energetico dell'AERCA	M3	Sistemi di distribuzione dell'energia			x			
M	Ottimizzazione del sistema energetico dell'AERCA	M4	Risparmio energetico			x			
N	Ottimizzazione della mobilità e delle infrastr.	N1	Interventi sulle grandi infrastrutture stradali			x			
N	Ottimizzazione della mobilità e delle infrastr.	N2	Interventi migliorativi sui nodi viari esistenti.			x			
N	Ottimizzazione della mobilità e delle infrastr.	N3	Interventi per favorire la mobilità a basso impatto ambientale e la realizz. di idonee infrastrutt.			x			
N	Ottimizzazione della mobilità e delle infrastr.	N4	Rete ferroviaria: interv per ottimizz mobilità, riqualif urbana, riduzione rischio			x			
O	Sostegno allo sviluppo socio-economico	O1	Formazione di tecnici e formazione dell'occupazione			x			
O	Sostegno allo sviluppo socio-economico	O2	Innovazione come integrazione ambientale			x			
O	Sostegno allo sviluppo socio-economico	O3	Investimenti e qualità			x			
P	Promozione di studi e ricerche	P1	Promozione di studi, azioni informative e progetti di divulgazione sullo stato ambientale dell'AERCA			x			
P	Promozione di studi e ricerche	P2	Costruzione di scenari di sviluppo economico alternativi			x			

Cod	Obiettivi	Cod	Linee d'azione	1	2	3
P	Promozione di studi e ricerche	P3	Promozione di ricerche su temi ambientali		x	
Q	Strumenti a supporto e monitoraggio del Piano	Q1	Diffusione dell'informazione in campo ambientale		x	
Q	Strumenti a supporto e monitoraggio del Piano	Q2	Miglioramento delle conoscenze in campo ambientale ed igienico-sanitario		x	
Q	Strumenti a supporto e monitoraggio del Piano	Q3	Sviluppo strumenti tecnici di gestione		x	
Q	Strumenti a supporto e monitoraggio del Piano	Q4	Attività di sperimentazione ed avvio di interventi a carattere innovativo		x	
Q	Strumenti a supporto e monitoraggio del Piano	Q5	Monitoraggio ambientale integrato dell'area aerca		x	

Da quanto sopra riportato si evidenzia che la variante parziale in argomento non interferisce con gli obiettivi principali del Piano di Risanamento AERCA dal momento che le modifiche apportate alla normativa di alcune aree non modificano gli usi e le destinazioni già presenti o previste. Laddove inoltre la variante normativa prevede modesti ampliamenti di edifici esistenti, nel rispetto degli indici edificatori di zona, anche nelle aree urbane di rispetto dei corsi d'acqua, viene posta l'attenzione al mantenimento della funzione ecologica di tali spazi già prevista dal PRG.

1.7 Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento

Si procede di seguito all'individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale derivati dall'analisi di pertinenza di cui ai paragrafi 1.5 e 1.6, con particolare riferimento ai settori di governo. In particolare si riportano, per ciascuna delle interazioni sopra descritte, i macroobiettivi ambientali individuati dalla STRAS della Regione Marche (Delib. Amm. Cons. Reg. n. 44/2007) ritenuti più pertinenti alle finalità della variante ed i relativi obiettivi ambientali ad esse correlati.

Settore di Governo: INDUSTRIA

Possibile interazione: Modifica della disciplina relativa alla permeabilità dei suoli nelle aree produttive

MACRO OBIETTIVI ambientali della STRAS (Delib. Amm. C. R. n. 44/2007)	Obiettivo specifico
Natura e biodiversità: Proteggere il territorio da rischi idrogeologici, idraulici e sismici.	Ridurre o limitare il consumo di suolo da parte delle attività produttive ed edilizie e delle infrastrutture, compatibilmente con la pericolosità delle aree.

Consentire il pieno utilizzo delle aree libere in zona industriale anche ai fini edificatori consente di sfruttare al massimo, nel rispetto delle vigenti norme in materia di invarianza idraulica, gli spazi già destinati a tali usi senza necessità di occupare nuovo suolo.

Settore di Governo: URBANISTICA

Possibile interazione: Interventi di completamento del tessuto urbano esistente

MACRO OBIETTIVI ambientali della STRAS (Delib.Amm.C.R. n.44/2007)	Obiettivo specifico
Ambiente e Salute: Promuovere uno sviluppo urbano sostenibile e una migliore qualità della vita.	Promuovere il recupero sostenibile delle aree edificate in condizioni di degrado.

La possibilità di recuperare anche per modesti interventi edificatori fasce urbane di tutela di corsi d'acqua, nel rispetto della funzione ecologica delle stesse, impedisce da un lato la delocalizzazione di attività verso nuove aree libere e pertanto l'impoverimento del tessuto economico diffuso nelle zone

residenziali di completamento, dall'altro favorisce comunque una riqualificazione di detti spazi evitando fenomeni di abbandono e degrado.

Sezione 2 - CONTENUTI RIFERITI ALLO SCREENING

2.1 Verifica di pertinenza

Facendo riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'allegato I della Parte Seconda del Digs 152/06, riportati anche nell'Allegato II delle *Linee Guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica*, si esegue di seguito l'analisi della pertinenza della variante parziale al Prg in argomento rispetto agli stessi rispetto, ovvero:

Criteri di cui all'Allegato I alla parte seconda del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.	pertinenza
1.A) In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.	SI
1.B) In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.	SI
1.C) La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico e sociale.	SI
1.D). Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma.	NO
1.E). La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).	NO

Criterio 1.A – la variante al P.R.G. in argomento effettua il riordino della disciplina urbanistico-edilizia di alcune zone ai fini dei successivi eventuali interventi edilizi diretti.

Criterio 1.B – la variante può influenzare in alcuni casi la definizione di piani attuativi dal momento che consente in alcuni casi la cessione anticipata al Comune di aree destinate all'uso pubblico.

Criterio 1.C – la variante promuove uno sviluppo del territorio favorendo il recupero e l'utilizzo di aree urbane già edificate nel rispetto in alcuni casi della funzione ecologica delle stesse, in altri nel rispetto delle norme in materia di invarianza idraulica.

Criterio 1.D – Non si ravvisano per la variante in argomento problematiche specifiche di natura ambientale.

Criterio 1.E – Date le dimensioni estremamente limitate della variante urbanistica non si ritiene che la stessa possa avere effetti rilevanti sull'attuazione della normativa europea in materia ambientale.

2.2 Individuazione preliminare dei possibili impatti ambientali e significatività degli effetti

I criteri di seguito esposti vengono utilizzati per individuare, anche in fase preliminare, i possibili effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma. Entrando nel merito della tipologia della possibile interazione e delle caratteristiche dell'area interessata, permettono di attribuire un grado di significatività a ciascuno degli effetti individuati. Per ciascuna interazione individuata (rispetto alla STRAS, ai settori di governo ed agli obiettivi del Piano di Risanamento AERCA) potranno essere applicati i pertinenti criteri al fine di desumere il relativo livello di significatività degli effetti. Le esplicitazioni che seguono sono da ritenersi indicative: il grado di significatività attribuito e la conseguente scelta di assoggettabilità o non assoggettabilità a VAS vanno in ogni caso motivate nella relazione.

Settore di Governo: **INDUSTRIA**

Possibile interazione: Modifica della disciplina relativa alla permeabilità dei suoli nelle aree produttive

GRUPPO 2.A) Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti	Frequenza dell'effetto	Attributo non pertinente alla natura dell'effetto considerato.
	Reversibilità/ Irreversibilità dell'effetto	Produce effetti irreversibili in quanto consente un diverso trattamento delle superfici scoperte anche se nel rispetto delle norme di invarianza idraulica.
	Effetto diretto/ indiretto	Trattasi di effetto diretto in quanto costituisce la regola di riferimento per eventuali futuri interventi edilizi diretti.

STIMA DI SIGNIFICATIVITA'	MEDIA
---------------------------	--------------

GRUPPO 2.B) Carattere cumulativo degli effetti	Tale effetto non si ritiene sia cumulabile con altri effetti considerati in quanto lo stesso rimane confinato nell'ambito delle aree produttive esistenti.
--	--

STIMA DI SIGNIFICATIVITA'	NESSUNA
---------------------------	----------------

GRUPPO 2.C) Natura transfrontaliera degli effetti	Dato il campo di azione dell'effetto che è limitato alle sole aree industriali non si ritiene che tale effetto possa avere dimensioni transfrontaliere.
---	---

STIMA DI SIGNIFICATIVITA'	NESSUNA
---------------------------	----------------

2 D) Rischi per la salute umana o per l'ambiente.

Aspetti da analizzare	Indicazioni per l'analisi dell'effetto	Risultato dell'analisi	Possibile stima di significatività
Rischio di incidenti	Il P/P prevede o comunque definisce il quadro di riferimento per la realizzazione di impianti, strutture o infrastrutture da cui possono derivare rischi di incidenti.	Si, in area urbana	ALTA
		Si, in area extraurbana	MEDIA
		No	BASSA
Rischi naturali	A seguito dell'attuazione del P/P Si, in area urbana è prevista una variazione dei rischi naturali già presenti.	Si, in area urbana	ALTA
		Si, in area extraurbana	MEDIA
		No	BASSA

2 E) e 2 F) Entità ed estensione nello spazio degli effetti e dimensione delle aree interessate.

Aspetti da analizzare	Indicazioni per l'analisi dell'effetto	Risultato dell'analisi	Possibile stima di significatività
Area geografica potenzialmente interessata dagli effetti	Ricadute dell'effetto rispetto al livello di pianificazione/programmazione (subcomunale, comunale, provinciale, sovraprovinciale o regionale)	L'effetto riguarda un'area superiore a quella oggetto di P/P	ALTA
		L'effetto riguarda un'area uguale a quella oggetto di P/P	MEDIA
		L'effetto riguarda un'area inferiore a quella oggetto di P/P	BASSA
Popolazione potenzialmente interessata	Densità abitativa dell'area potenzialmente interessata dall'effetto	Oltre 200 abitanti per kmq	ALTA
		Tra 50 e 200 abitanti per kmq	MEDIA

		Minore di 50 abitanti per kmq	BASSA
--	--	-------------------------------	-------

2 G) Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata.

Rispetto alle "unità ambientali sensibili" di cui al paragrafo 3.2 Allegato II delle Linee Guida regionali (DGR 1813/2010) l'interazione considerata non si ritiene vada a interferire negativamente su tali categorie in quanto la stessa rimane all'interno del perimetro delle aree produttive esistenti e pertanto lontano da contesti a valenza naturalistica.

STIMA DI SIGNIFICATIVITA'	NESSUNA
---------------------------	---------

2 H) Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Rispetto ai "paesaggi di riconosciuta valenza" di cui al paragrafo 3.2 Allegato II delle Linee Guida regionali (DGR 1813/2010) l'interazione considerata non si ritiene vada a interferire negativamente su tali categorie per le stesse motivazioni indicate nel precedente punto 2G.

STIMA DI SIGNIFICATIVITA'	NESSUNA
---------------------------	---------

Settore di Governo: **URBANISTICA**

Possibile interazione: Interventi di completamento del tessuto urbano esistente

GRUPPO 2.A) Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti	Frequenza dell'effetto	Attributo non pertinente alla natura dell'effetto considerato.
	Reversibilità/ Irreversibilità dell'effetto	L'effetto è irreversibile. Tuttavia la superficie interessata è molto modesta in quanto la stessa è finalizzata ad un eventuale modesto ampliamento degli edifici esistenti all'interno dei corridoi ecologici in ambito urbano
	Effetto diretto/ indiretto	Trattasi di effetto diretto in quanto costituisce la regola di riferimento per eventuali futuri interventi edilizi diretti.

STIMA DI SIGNIFICATIVITA'	MEDIA
---------------------------	-------

GRUPPO 2.B) Carattere cumulativo degli effetti	Tale effetto non si ritiene sia cumulabile con altri effetti considerati in quanto lo stesso rimane confinato nell'ambito delle aree di rispetto in corrispondenza dei tratti urbani dei corsi d'acqua.
--	---

STIMA DI SIGNIFICATIVITA'	NESSUNA
---------------------------	---------

GRUPPO 2.C) Natura transfrontaliera degli effetti	Dato il campo di azione dell'effetto che è limitato ai soli corridoi ecologici in ambito urbano non si ritiene che tale effetto possa avere dimensioni transfrontaliere.
---	--

STIMA DI SIGNIFICATIVITA'	NESSUNA
---------------------------	---------

2.D) Rischi per la salute umana o per l'ambiente.

Aspetti da analizzare	Indicazioni per l'analisi dell'effetto	Risultato dell'analisi	Possibile stima di significatività
Rischio di incidenti	Il P/P prevede o comunque definisce il quadro di riferimento per la realizzazione di impianti, strutture o infrastrutture da cui possono derivare rischi di incidenti.	Si, in area urbana	ALTA
		Si, in area extraurbana	MEDIA
		No	BASSA
Rischi naturali	A seguito dell'attuazione del P/P Si, in area urbana è prevista una variazione dei rischi naturali già presenti.	Si, in area urbana	ALTA
		Si, in area extraurbana	MEDIA
		No	BASSA

STIMA DI SIGNIFICATIVITA'	BASSA
---------------------------	-------

GRUPPO 2 .E) e 2. F) Entità ed estensione nello spazio degli effetti e dimensione delle aree interessate.

Aspetti da analizzare	Indicazioni per l'analisi dell'effetto	Risultato dell'analisi	Possibile stima di significatività
Area geografica potenzialmente interessata dagli effetti	Ricadute dell'effetto rispetto al livello di pianificazione/programmazione (subcomunale, comunale, provinciale, sovraprovinciale o regionale)	L'effetto riguarda un'area superiore a quella oggetto di P/P	ALTA
		L'effetto riguarda un'area uguale a quella oggetto di P/P	MEDIA
		L'effetto riguarda un'area inferiore a quella oggetto di P/P	BASSA
Popolazione potenzialmente interessata	Densità abitativa dell'area potenzialmente interessata dall'effetto	Oltre 200 abitanti per kmq	ALTA
		Tra 50 e 200 abitanti per kmq	MEDIA
		Minore di 50 abitanti per kmq	BASSA

STIMA DI SIGNIFICATIVITA'	BASSA
---------------------------	-------

2 G) Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata.

Rispetto alle "unità ambientali sensibili" di cui al paragrafo 3.2 Allegato II delle Linee Guida regionali (DGR 1813/2010) l'interazione considerata non si ritiene vada a interferire negativamente su tali categorie in quanto essa si limita a disciplinare gli eventuali interventi di completamento estremamente modesti di edifici esistenti lungo i corridoi ecologici in ambito urbano, improntati comunque alla riqualificazione di tali spazi che debbono conservare la funzione ecologica che il Piano Regolatore gli ha riconosciuto.

Tale interazione può tuttavia nel contempo consentire il recupero di tali spazi di città spesso abbandonati o degradati insieme ad alcuni contesti edificati appartenenti all'edilizia storica.

STIMA DI SIGNIFICATIVITA'	NESSUNA
---------------------------	---------

2 H) Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Rispetto ai "paesaggi di riconosciuta valenza" di cui al paragrafo 3.2 Allegato II delle Linee Guida regionali (DGR 1813/2010) l'interazione considerata non si ritiene vada a interferire negativamente su tali categorie per le stesse motivazioni indicate nel precedente punto 2G.

STIMA DI SIGNIFICATIVITA'	NESSUNA
---------------------------	---------

Obiettivo STRAS:

Ridurre o limitare il consumo di suolo da parte delle attività produttive ed edilizie e delle infrastrutture, compatibilmente con la pericolosità delle aree.

GRUPPO 2.A) Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti	Frequenza dell'effetto	Attributo non pertinente alla natura dell'effetto considerato.
	Reversibilità/ Irreversibilità dell'effetto	Produce effetti reversibili in quanto non esclude la futura espansione di aree produttive su suolo agricolo.
	Effetto diretto/ indiretto	Trattasi di effetto diretto in quanto costituisce la regola di riferimento per eventuali futuri interventi edilizi diretti.

STIMA DI SIGNIFICATIVITA'	MEDIA
---------------------------	-------

GRUPPO 2.B) Carattere cumulativo degli effetti	Tale effetto non si ritiene sia cumulabile con altri effetti considerati in quanto lo stesso rimane confinato nell'ambito delle aree produttive esistenti.
--	--

STIMA DI SIGNIFICATIVITA'	NESSUNA
---------------------------	---------

GRUPPO 2.C) Natura transfrontaliera degli effetti	Dato il campo di azione dell'effetto che è limitato alle sole aree industriali non si ritiene che tale effetto possa avere dimensioni transfrontaliere.
---	---

STIMA DI SIGNIFICATIVITA'	NESSUNA
---------------------------	---------

2 D) Rischi per la salute umana o per l'ambiente.

Aspetti da analizzare	Indicazioni per l'analisi dell'effetto	Risultato dell'analisi	Possibile stima di significatività
Rischio di incidenti	Il P/P prevede o comunque definisce il quadro di riferimento per la realizzazione di impianti, strutture o infrastrutture da cui possono derivare rischi di incidenti.	Si, in area urbana	ALTA
		Si, in area extraurbana	MEDIA
		No	BASSA
Rischi naturali	A seguito dell'attuazione del P/P Si, in area urbana è prevista una variazione dei rischi naturali già presenti.	Si, in area urbana	ALTA
		Si, in area extraurbana	MEDIA
		No	BASSA

2 E) e 2 F) Entità ed estensione nello spazio degli effetti e dimensione delle aree interessate.

Aspetti da analizzare	Indicazioni per l'analisi dell'effetto	Risultato dell'analisi	Possibile stima di significatività
Area geografica potenzialmente	Ricadute dell'effetto rispetto al livello di pianificazione/programmazione	L'effetto riguarda un'area superiore a quella	ALTA

Interessata dagli effetti	(subcomunale, comunale, provinciale, sovraprovinciale o regionale)	oggetto di P/P	
		L'effetto riguarda un'area uguale a quella oggetto di P/P	MEDIA
		L'effetto riguarda un'area inferiore a quella oggetto di P/P	BASSA
Popolazione potenzialmente interessata	Densità abitativa dell'area potenzialmente interessata dall'effetto	Oltre 200 abitanti per kmq	ALTA
		Tra 50 e 200 abitanti per kmq	MEDIA
		Minore di 50 abitanti per kmq	BASSA

2 G) Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata.

Rispetto alle "unità ambientali sensibili" di cui al paragrafo 3.2 Allegato II delle Linee Guida regionali (DGR 1813/2010) l'interazione considerata non si ritiene vada a interferire negativamente su tali categorie in quanto la stessa rimane all'interno del perimetro delle aree edificate e pertanto lontano da contesti a valenza naturalistica.

STIMA DI SIGNIFICATIVITA'	NESSUNA
---------------------------	---------

2 H) Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Rispetto ai "paesaggi di riconosciuta valenza" di cui al paragrafo 3.2 Allegato II delle Linee Guida regionali (DGR 1813/2010) l'interazione considerata non si ritiene vada ad interferire negativamente su tali categorie per le stesse motivazioni indicate nel precedente punto 2G.

STIMA DI SIGNIFICATIVITA'	NESSUNA
---------------------------	---------

Obiettivo STRAS:

Promuovere il recupero sostenibile delle aree edificate in condizioni di degrado.

GRUPPO 2.A) Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti	Frequenza dell'effetto	Attributo non pertinente alla natura dell'effetto considerato.
	Reversibilità/ Irreversibilità dell'effetto	Produce effetti irreversibili in quanto consente la trasformazione permanente delle aree urbane degradate.
	Effetto diretto/ indiretto	Trattasi di effetto diretto in quanto costituisce la regola di riferimento per eventuali futuri interventi edilizi diretti.

STIMA DI SIGNIFICATIVITA'	MEDIA
---------------------------	-------

GRUPPO 2.B) Carattere cumulativo degli effetti	Tale effetto non si ritiene sia cumulabile con altri effetti considerati in quanto lo stesso rimane confinato nell'ambito delle aree urbane degradate, in particolare quelle poste a ridosso dei tratti urbani dei corsi d'acqua.
--	---

STIMA DI SIGNIFICATIVITA'	NESSUNA
---------------------------	---------

GRUPPO 2.C) Natura transfrontaliera degli effetti	Dato il campo di azione dell'effetto che è limitato alle sole aree urbane degradate non si ritiene che tale effetto possa avere dimensioni transfrontaliere.
---	--

STIMA DI SIGNIFICATIVITA'	NESSUNA
---------------------------	---------

2 D) Rischi per la salute umana o per l'ambiente.

Aspetti da analizzare	Indicazioni per l'analisi dell'effetto	Risultato dell'analisi	Possibile stima di significatività
Rischio di incidenti	Il P/P prevede o comunque definisce il quadro di riferimento per la realizzazione di impianti, strutture o infrastruttura da cui possono derivare rischi di incidenti.	Si, in area urbana	ALTA
		Si, in area extraurbana	MEDIA
		No	BASSA
Rischi naturali	A seguito dell'attuazione del P/P Si, in area urbana è previsto una variazione dei rischi naturali già presenti.	Si, in area urbana	ALTA
		Si, in area extraurbana	MEDIA
		No	BASSA

2 E) e 2 F) Entità ed estensione nello spazio degli effetti e dimensione delle aree interessate.

Aspetti da analizzare	Indicazioni per l'analisi dell'effetto	Risultato dell'analisi	Possibile stima di significatività
Area geografica potenzialmente interessata dagli effetti	Ricadute dell'effetto rispetto al livello di pianificazione/programmazione (subcomunale, comunale, provinciale, sovraprovinciale o regionale)	L'effetto riguarda un'area superiore a quella oggetto di P/P	ALTA
		L'effetto riguarda un'area uguale a quella oggetto di P/P	MEDIA
		L'effetto riguarda un'area inferiore a quella oggetto di P/P	BASSA
Popolazione potenzialmente interessata	Densità abitativa dell'area potenzialmente interessata dall'effetto	Oltre 200 abitanti per kmq	ALTA
		Tra 50 e 200 abitanti per kmq	MEDIA
		Minore di 50 abitanti per kmq	BASSA

2 G) Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata.

Rispetto alle "unità ambientali sensibili" di cui al paragrafo 3.2 Allegato II delle Linee Guida regionali (DGR 1813/2010) l'interazione considerata non si ritiene vada a interferire negativamente su tali categorie in quanto la stessa rimane all'interno del perimetro delle aree urbane degradate e pertanto lontano da contesti a valenza naturalistica.

STIMA DI SIGNIFICATIVITA'	NESSUNA
---------------------------	---------

2 H) Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Rispetto ai "paesaggi di riconosciuta valenza" di cui al paragrafo 3.2 Allegato II delle Linee Guida regionali (DGR 1813/2010) l'interazione considerata non si ritiene vada a interferire negativamente su tali categorie per le stesse motivazioni indicate nel precedente punto 2G.

Sezione 3 – CONTENUTI RELATIVI ALLO SCOPING**3.1 Ragione delle scelte**

Le motivazioni / finalità che hanno portato alla redazione della presente variante parziale al PRG, come peraltro già anticipato nel precedente paragrafo 1.1 sono:

- una semplificazione e uno snellimento dei processi di aggiornamento dello strumento urbanistico generale;
- una maggiore chiarezza della norma al fine di agevolare il compito degli uffici comunali competenti alla gestione delle trasformazioni del territorio e dei professionisti esterni;
- una maggiore flessibilità dello strumento di pianificazione al fine di adattare lo stesso ai mutamenti delle esigenze della società.

3.2 Impostazione del Rapporto Ambientale

Di seguito si riporta un indice schematico relativo al Rapporto Ambientale:

- Sezione introduttiva: in cui si descrive l'impostazione e la struttura documento nonché le diverse fasi di analisi e valutazione.
- Sezione A (inquadramento programmatico e pianificatorio): viene illustrato il quadro normativo di riferimento per la variante in argomento, viene descritto l'oggetto della stessa, le alternative individuate, gli obiettivi di riferimento e la coerenza del piano con gli altri strumenti di pianificazione.
- Sezione B (inquadramento del contesto ambientale e territoriale di riferimento): definizione dell'ambito territoriale in cui opera la variante inteso come la porzione di territorio in cui possono essere percepiti gli impatti della variante medesima, la definizione degli aspetti ambientali interessati dalla variante, l'analisi della presenza o meno di elementi critici sul territorio con cui la variante può interagire e di elementi di pregio che la variante può minacciare. Infine si passa all'analisi dei settori di governo interessati.
- Sezione C (indicazione degli obiettivi ambientali di riferimento): definizione degli obiettivi ambientali di riferimento per le scelte strategiche operate dalla variante in argomento.
- Sezione D (valutazione): analisi dei possibili effetti sull'ambiente, la descrizione di eventuali scenari alternativi e degli effetti cumulativi. Infine la definizione delle eventuali misure di mitigazione o compensazione.
- Sezione E (monitoraggio): vengono indicati i soggetti preposti alla verifica periodica degli effetti della variante, la cadenza temporale della verifica e le modalità di trasmissione dei dati rilevati all'Autorità Competente. Individuazione degli indicatori con cui effettuare il monitoraggio sia delle componenti ambientali pertinenti alla variante.
- Sezione F (conclusioni): sintesi attraverso la quale dichiarare se la variante in argomento risulta sostenibile o meno e descrizione delle difficoltà incontrate nell'intero processo di valutazione.
- Allegati (Sintesi non tecnica redatta in base all'allegato IV delle Linee Guida Regionali e Piano della Comunicazione).

Approccio metodologico

L'allegato I del D.lgs..152/2006 elenca tutti gli elementi che un Rapporto Ambientale deve contenere e che si riportano di seguito:

- a) *illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;*
- b) *aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o programma;*
- c) *caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) *qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente il piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione di habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche;*
- e) *obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri pertinenti al piano o programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale (specificare in che modo se ne è tenuto conto durante la predisposizione del Piano);*
- f) *possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli effetti significativi compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;*
- g) *misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma;*
- h) *sintesi della ragione della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come stata effettuata la valutazione, nonché delle eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- i) *descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma proposto;*
- l) *sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

3.3 Livello di dettaglio dell'analisi e individuazione degli indicatori

Dall'analisi dei possibili effetti della variante in argomento sull'ambiente, sui settori di governo considerati e sugli obiettivi strategici del Piano di Risanamento AERCA meglio descritti nella sezione I del presente documento, si procede di seguito a elencare i possibili indicatori per il monitoraggio di tali effetti a seguito delle trasformazioni del territorio per effetto della variante stessa da riportare nel Rapporto Ambientale:

Effetto considerato	Caratteristica dell'effetto	Indicatore
Modifica della disciplina relativa alla permeabilità dei suoli nelle aree produttive	irreversibilità dell'effetto	Numero interventi sulle aree produttive scoperte / anno
	entità dell'effetto (estensione nello spazio)	Incremento superficie impermeabile (mq/anno)
	effetto diretto	Numero interventi edilizi di ampliamento degli edifici produttivi esistenti / anno
Interventi di completamento del tessuto urbano esistente	irreversibilità dell'effetto	Numero interventi sulle aree scoperte all'interno dei corridoi ecologici / anno
	entità dell'effetto (estensione nello spazio)	Incremento superficie coperta rispetto a quella esistente (mq/anno)
	effetto diretto	Numero interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti / anno